



CITTA' DI VERCELLI
ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA E QUALITA' URBANA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LE PERSONE**

INDICE

-I

I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali e tutela degli animali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.

-II

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 3 - Definizioni.
- Art. 4 - Ambito di applicazione.
- Art. 5 - Esclusioni.

-III

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 6 - Detenzione di animali.
- Art. 7 - Maltrattamento di animali.
- Art. 8 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.
- Art. 9 - Abbandono di animali.
- Art. 10 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.
- Art. 11 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 12 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 13 – Esposizione, vendita e cessione di animali.
- Art. 14 - Divieto dei combattimenti fra animali.
- Art. 15 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.
- Art. 16 - Animali nelle Case di riposo, ospedali, scuole. Pet therapy.
- Art. 17 - Avvelenamento di animali.
- Art. 18 - Attività di caccia sul territorio comunale

-IV

CANI

- Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 20 - Divieto di detenzione a catena e divieto d'uso di collari costrittivi.
- Art. 21 - Dimensioni dei recinti o terrazze.
- Art. 22 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 23 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
- Art. 25 - Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani. Cani potenzialmente pericolosi.
- Art. 26 - Obbligo di raccolta deiezioni.
- Art. 27 - Anagrafe canina.

-V

GATTI

- Art. 28 - Definizione dei termini utilizzati in questa sede.
- Art. 29 - Proprietà dei gatti liberi.

- Art. 30 - Competenze dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 31 - Colonie feline.
- Art. 32 - Cura e affidamento delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 33 - Detenzione dei gatti di proprietà.

-VI

VOLATILI

- Art. 34 - Detenzione di volatili.
- Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

-VII

ANIMALI ACQUATICI

- Art. 36 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 37 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 38 - Tartarughe acquatiche e terrestri.

-VIII

ANIMALI ESOTICI

- Art. 39 - Detenzione di animali esotici.

-IX

CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

- Art. 40 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste.
- Art. 41 - Sterilizzazione dei cani/gatti.
- Art. 42 - Trasferimento dei cani accalappiati sul territorio comunale presso il canile sanitario convenzionato.
- Art. 43 - Adozione di cani/gatti
- Art. 44 - Accesso al canile.
- Art. 45 - Caratteristiche strutturali del canile.

-X

VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

- Art. 46 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.

-XI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 - Sanzioni.
- Art. 48 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
- Art. 49 - Collaborazione con il servizio "Sportello animali d'affezione" dell'ASL "VC" di Vercelli.
- Art. 50 - Collaborazioni tra Enti e Associazioni.
- Art. 51 - Integrazioni e modificazioni.
- Art. 52 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.
- Art. 53 - Riferimenti normativi

I - I PRINCIPI

Art. 1 – Profilo istituzionale e tutela degli animali

Il Comune di Vercelli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalla normativa vigente:

1. Promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Condanna e persegue ogni forma di maltrattamento verso gli animali.
4. Il Servizio Ambiente, in collaborazione con il Settore Polizia Municipale ed il Servizio Veterinario della ASL "VC" di Vercelli, nel rispetto, ed avvalendosi delle singole professionalità, opera ai fini della tutela degli animali sul territorio comunale, anche attraverso l'attività di educazione, nonché controllo, vigilanza ed applicazione del presente regolamento.

Art. 2 – Valori etici e culturali

Il Comune di Vercelli, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi :

1. Riconosce la libertà di ogni cittadino di mantenere e accudire gli animali d'affezione anche quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. Nell'ambito dello sviluppo culturale, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'età scolare, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Riconosce il contributo offerto dalle Associazioni di Volontariato riconosciute che si occupano di animali e valorizza la tradizione e la cultura animalista.

II

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, e alla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti, sul territorio comunale, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si intendono per animali da affezione quelli appartenenti a specie mantenute per compagnia od altro ma non per produrre alimenti per l'uomo.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, a tutte le specie selvatiche e autoctone di vertebrati ed invertebrati presenti sul territorio comunale.

Art. 4 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente regolamento, riguardano tutte le specie animali da affezione e, per quanto applicabili e non in contrasto con le vigenti disposizioni, per gli animali in genere, selvatici e

con fini produttivi–alimentari che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune di Vercelli.

2. Le norme previste dai successivi articoli 6, 7 e 8 (detenzione di animali, maltrattamento di animali, cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale così come individuati dall' art. 3.

Art. 5- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- b. alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle Forze Armate, alla Polizia, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco.

3. Per i cani addestrati a sostegno delle persone disabili, a guardia delle greggi e ad altre tipologie, eventualmente individuate con specifico atto dalle Regioni e dai Comuni, sono permesse le deroghe al presente regolamento in funzione delle specifiche norme vigenti.

III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 6 – Detenzione di animali.

1. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela in conformità alle esigenze, anche etologiche, specifiche e peculiari della specie.

2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono. Ogni animale deve avere a disposizione costantemente acqua da bere e deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

3. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

4. E' vietato tenere cani ed altri animali da affezione all'aperto, in modo permanente, sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare per i cani la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e con il tetto impermeabilizzato se posta allo scoperto; dovrà essere chiusa almeno su tre lati e con idoneo accesso all'interno ed essere adeguatamente rialzata da terra; inoltre non dovrà essere collocata in spazi con ristagno di acqua od umidità, né esposta direttamente ai raggi solari, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Qualora i cani siano tenuti prevalentemente in spazi limitati, è necessaria una superficie disponibile di almeno 8 metri quadrati per capo adulto ed il posto di ricovero deve avere un'idonea apertura verso l'esterno per consentire una sufficiente illuminazione e aerazione.

5. Gli animali, di proprietà o comunque mantenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

Art. 7 – Maltrattamento di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute e privarli dei necessari contatti e stimoli ambientali.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi privi di idonei ripari ed in ogni caso per più di otto ore giornaliere; isolarli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato tenere i cani e i gatti in gabbia se non in caso di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali che, in tal caso devono osservare le disposizioni di cui all'art. 13; possono essere tenuti in gabbia gli animali, quali ad esempio volatili e roditori, che, per propria caratteristica e necessità, mantengano, pur in tali ricoveri, condizioni di benessere e conservazione delle caratteristiche etologiche della specie.
6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica od in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; viene vietato l'uso del collare con punte, dei collari elettronici o elettrici con rilascio di scariche per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale; viene inoltre vietato l'utilizzo di collari a strangolo per tutti gli animali, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente.
9. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita e l'esposizione di animali colorati artificialmente.
10. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i veicoli o contenitori non dovranno essere chiusi ma permettere una buona circolazione d'aria, dovranno inoltre consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali dovranno essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
12. Il trasporto di animali per uso commerciale o di specie destinate all'alimentazione umana è soggetto, oltre che alle disposizioni del presente regolamento, alla specifica normativa sanitaria nazionale e comunitaria vigente anche al riguardo del benessere animale.
13. E' vietato tenere animali in autoveicoli e sui mezzi di trasporto in sosta senza adeguato ricambio d'aria: negli autoveicoli l'apertura dei finestrini dovrà essere almeno di 6 cm su ambedue i lati; per il periodo compreso fra il 15 maggio ed il 30 settembre è vietato tenere animali sui mezzi di trasporto in sosta prolungata al sole.
14. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo riproduttivo (dalla deposizione all'involo definitivo dei nidiacei); è altresì vietata qualsiasi forma di cattura nonché uccisione dei volatili selvatici presenti sul territorio del Comune di Vercelli che non rientri fra le attività previste dalla normativa vigente per l'esercizio della caccia.

Art. 8 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

Art. 9 – Abbandono di animali.

1. E vietato abbandonare qualsiasi animale, sia domestico che selvatico, della fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro, entro 60 giorni, di cani di proprietà catturati sul territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato. In tali casi, tramite il Settore Polizia Municipale, si provvederà alla segnalazione per l'applicazione dell'art. 727 del Codice Penale.

Art. 10 – Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali da affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico di superficie operanti sul territorio del Comune di Vercelli.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato e debitamente condotto dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso congiunto del guinzaglio e della museruola.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali da affezione sui mezzi di trasporto pubblico, dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali da affezioni appartenenti a specie non domestiche o di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali da affezione di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.

Art. 11 – Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare, per la pratica dell'accattonaggio, animali sia adulti che cuccioli di ogni specie.

Art. 12 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali di qualunque specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative, commerciali, fieristiche e pubblicitarie.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Art. 13 – Esposizione, vendita e cessione di animali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve essere preventivamente autorizzata ed avvenire, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni stabilite agli artt. 6 e 7 del presente regolamento oltre che delle specifiche disposizioni in materia.
2. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre gli animali al pubblico in strutture (gabbie, recinti, vetrine, ecc) non dichiarate ed approvate nella prescritta autorizzazione sanitaria.
3. Gli animali in esposizione, tenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale, nelle strutture autorizzate ed adeguate alle dimensioni, caratteristiche biologiche e fisiologiche della specie, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere forniti di acqua, cibo e di lettiera. Dovranno essere inoltre mantenute le possibilità d'interazione tra i soggetti della medesima specie.
5. Per mammiferi e rettili, la dimensione delle gabbie o dei recinti di contenimento dovrà essere adeguata alle caratteristiche e dimensione degli animali.
6. La cessione di animali a qualunque titolo, anche non commerciale, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti relative alla specie e, se del caso, con le prescritte certificazioni veterinarie.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali sono vietate su tutto il territorio comunale, con esclusione delle esposizioni agricole zootecniche; in questo caso, fatte salve le normative sanitarie per gli animali allevati a fini alimentari, a tutti gli animali esposti, per tutto il periodo di permanenza, dovranno essere garantiti cure, riparo, acqua e cibo a sufficienza. E' comunque vietato mantenere gli animali sul camion di trasporto.

Art. 14– Divieto dei combattimenti fra animali.

1. E' vietato promuovere o dirigere combattimenti o competizioni fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. E' vietato allevare, commerciare ed addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
3. E' vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. Le inottemperanze al presente articolo sono penalmente sanzionate dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189: "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate".
5. E' vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano per l'utilizzo dei predetti materiali, con finalità scientifiche ed educative, da parte di Enti ed Associazioni per la tutela degli animali riconosciute.
6. Gli animali, di cui sia stato accertato l'allevamento, il commercio, e l'addestramento, ai fini del loro utilizzo nei combattimenti, vengono sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ed

affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad associazioni animaliste regolarmente iscritte all'albo regionale del volontariato o parificate.

7. I Medici Veterinari che, nell'esercizio della professione, visitano e/o curano animali per lesioni che, possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo, o che in ogni caso abbiano rilevato situazioni in contrasto con il Titolo IX – Bis del Codice Penale: “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, inoltrano precisa segnalazione al Servizio Ambiente del Comune di Vercelli, oltre che al Servizio Veterinario della ASL “VC” di Vercelli e all'Autorità Giudiziaria.

8. A chiunque commetta le infrazioni di cui al comma 2, viene revocata definitivamente l'autorizzazione sanitaria ed ogni altro provvedimento amministrativo rilasciato per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la vendita, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

Art. 15 – Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.

1. E' vietato, ai sensi dell'Art.2 della Legge 20 luglio 2004, n.189, utilizzare cani (*Canis familiaris*) e gatti (*Felis catus*) per la produzione e/o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse su tutto il territorio comunale.

2. E' fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.

3. Per le violazioni alle misure di cui al comma due si applica la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. Le violazioni al comma 1 sono inoltre sanzionate dal comma 2 dell'art.2. della Legge 20/7/2004 n.189.

4. All'accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che sarà immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.

5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui all'allegato 'A' del presente regolamento, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

Art. 16 – Animali nelle Case di riposo, Ospedali, Scuole. Pet therapy.

1. Il Comune di Vercelli riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie e/o per promuovere un miglioramento relazionale e di vita dei pazienti.

2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, nel rispetto delle disposizioni sanitarie delle rispettive strutture ma, in ogni caso, solo accompagnati dagli addetti all'attività di “pet-therapy” (“pet-partner”), e/o dai proprietari degli animali.

3. Le attività di pet-therapy devono essere svolte da personale qualificato e regolarmente segnalate anche al Servizio Veterinario della ASL in conformità con le indicazioni regionali vigenti.

4. L'utilizzo di animali a tale scopo, è soggetto ad attività di vigilanza volta ad accertare, sia il mantenimento di benessere degli animali che, il rispetto delle condizioni igienico e sanitarie.

5. Il Comune di Vercelli riconosce e promuove, altresì, le attività didattiche-educative presso le scuole che prevedono la presenza di animali da affezione all'interno della struttura, purché sempre accompagnati da personale appositamente formato e nell'ambito di progetti ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o da Enti ed Associazioni riconosciute.

Art. 17 – Avvelenamento di animali.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, ai sensi dell'Ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, è severamente proibito a chiunque di utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, spargere e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; è altresì vietato l'utilizzo, la detenzione e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in modo tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il fatto alle Autorità competenti.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere a persone ed animali e pubblicizzate dalle stesse ditte con avvisi esposti nelle zone interessate, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Nell'avviso dovrà essere indicato il responsabile e la durata del trattamento nonché le sostanze utilizzate.
4. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento, deve darne comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della ASL di Vercelli.
5. In caso di decesso dell'animale, il Medico Veterinario invia all'Istituto Zooprofilattico competente territorialmente, le spoglie ed ogni altro campione utile all'individuazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, accompagnati da un' opportuna indagine anamnestica. Le analisi saranno eseguite entro 30 giorni dall'arrivo del campione e l'esito sarà comunicato al Veterinario che ha inviato i campioni, al Servizio Veterinario della ASL ed, in caso di positività, all'Autorità Giudiziaria.
6. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al comma 4, da immediate disposizioni per istruire apposita indagine da eseguirsi con le altre autorità competenti e qualora venga accertata la violazione del comma 1 provvede entro 48 ore ad attivare le iniziative necessarie per la bonifica dell'area interessata ed a segnalarle con appositi avvisi e cartelloni.

Art. 18 Attività di caccia sul territorio comunale.

1. La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla normativa provinciale.

IV – CANI

Art. 19 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria e di relazione.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere anche per permettere il mantenimento delle capacità di interazione con altri individui della stessa specie a salvaguardia del benessere animale e per evitare il manifestarsi di possibili deviazioni comportamentali quali aggressività e morsicature.

Art. 20– Divieto di detenzione a catena e divieto d’uso di collari costrittivi.

1. E’ di norma da evitare la detenzione dei cani alla catena ma, qualora si renda necessaria, occorre che al cane sia assicurata la possibilità di movimento libero quotidianamente e che, a tal fine, la catena, di lunghezza idonea a permettere sufficienti movimenti in laterale, sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.
2. E’ vietato l’impiego dei collari con aculei interni, con dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche.

Art. 21 – Dimensioni dei recinti o terrazze.

1. Qualora i cani siano tenuti prevalentemente in aree delimitate, è necessario uno spazio di almeno 8 metri quadrati per capo adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, ai sensi del comma 3 Art. 1 del D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993 ed in ogni caso, non in contrasto con il mantenimento in condizioni di benessere del cane ricoverato anche in rapporto alle specificità comportamentali della razza e della taglia. E’ da considerarsi ottimale uno spazio disponibile di 15 metri quadrati, per capo adulto, con lato minore non inferiore ad 1 metro per i cani di peso fino a 15 Kg e ad 1,50 metri per i soggetti di peso superiore e con un aumento della superficie disponibile di almeno 8 metri quadrati per ogni cane in più.
2. La detenzione di cani in numero superiore ai 5 capi, seppure a titolo privato e non a scopo commerciale, è soggetta alle norme previste dall’articolo 6 del D.P.G.R. n. 4359 dell’11 novembre 1993 e deve essere regolarmente autorizzata dal Sindaco previa istruttoria e parere favorevole del Servizio Veterinario e di Igiene Pubblica della ASL.

Art. 22 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, fatta esclusione per le aree di cui al comma 3 del presente articolo.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio o la museruola, nel caso in cui i cani siano condotti in luoghi all’aperto affollati o all’interno di locali ed esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto pubblico è d’obbligo l’uso contemporaneo del guinzaglio e della museruola.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 23 – Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante, alle strutture presenti, agli altri cani ed ai loro proprietari.

Art. 24 – Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, in osservanza dell'articolo 23, comma 2 e nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. E' vietato tenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita all'ingrosso di generi alimentari.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, locali ed uffici, dovranno in ogni caso, aver cura che non creino inconvenienti sanitari, non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

4. Negli alberghi e nei complessi ricettivi in genere, se ammessi dai regolamenti interni delle stesse strutture, i cani e gli altri animali devono sostare nelle stanze o nei luoghi occupati dai singoli proprietari; nei luoghi comuni di transito i cani debbono essere muniti di guinzaglio e museruola.

Art. 25 – Tutela dell'incolumità pubblica dalle aggressioni dei cani. Cani potenzialmente pericolosi

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualunque titolo, accetti di detenere o condurre un cane, non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore del cane devono adottare le seguenti misure:

a: utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione del cane nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per i cani appositamente individuate dal Comune di Vercelli.

b: portare sempre con sé una museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

c: affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d: acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;

e: assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali del contesto in cui viene a trovarsi e vive.

f: saranno istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi saranno organizzati da parte del Comune congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali.

g: i percorsi formativi, di cui al comma precedente, sono da considerarsi obbligatori per i proprietari di cani impegnativi. Il Comune, in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, sulla base dell'anagrafe canina regionale, decide, nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani chiamare ad assolvere a tale obbligo.

h: le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

i: il Medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità dei percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala al Servizio Veterinario della ASL, la presenza di cani impegnativi tra i suoi assistiti.

l: il Servizio Veterinario tiene un registro aggiornato per i cani morsicatori di rischio potenziale elevato in base alle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose.

m: i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al precedente comma devono provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

n: è vietato possedere o detenere i cani, registrati ai sensi del comma "l" del presente articolo, ai delinquenti abituali o per tendenza; a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; a chiunque abbia riportato una condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona od il patrimonio, punibile con la reclusione superiore ai 2 anni; a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189; ai minori di anni 18, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

o: sono vietati l'addestramento che esalti l'aggressività dei cani; qualsiasi operazione di selezione o incrocio con lo scopo di svilupparne l'aggressività; l'utilizzo di doping come definiti dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376; gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia del cane o non finalizzati a scopi terapeutici ed in particolare: recisione delle corde vocali, taglio delle orecchie. Il taglio della coda, è permesso solo per i cani delle razze riconosciute alla F.C.I, sino all'emanazione di specifica legge di divieto generale, e deve essere eseguito e certificato da un Medico Veterinario, entro la prima settimana di vita del cane.

p: è vietata la vendita e la commercializzazione dei cani sottoposti agli interventi chirurgici vietati di cui al precedente comma.

q: gli interventi chirurgici vietati, di cui al comma l, sono consentiti solo con finalità terapeutiche e certificati dal medico veterinario. Tale certificazione segue l'animale e sarà presentata qualora richiesta dalle autorità incaricate dei controlli. Gli interventi chirurgici eseguiti in violazione a quanto sopra specificato costituiscono maltrattamento animale ai sensi dell'art. 544 ter del Codice Penale.

4. La Polizia Municipale è incaricata di vigilare sulla conduzione e detenzione dei cani in osservanza delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo all'obbligo di guinzaglio e/o museruola, in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico ai fini della prevenzione delle morsicature.

Art. 26 – Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. Su tutto il territorio comunale, ivi comprese le aree verdi e quelle destinate ai cani, il conduttore del cane è obbligato a raccogliere le deiezioni.

2. Chiunque accompagni un cane al di fuori di aree private, dovrà sempre essere dotato di sacchetto e/o paletta adatta alla rimozione delle deiezioni dal suolo; le deiezioni raccolte, possono essere immesse oltre che negli appositi contenitori, anche nei normali cestini per la raccolta dei rifiuti.
3. Il mancato rispetto del presente articolo, è sanzionato dalla Polizia Locale ai sensi dell'art. 48 del presente Regolamento.

Art. 27 – Anagrafe canina

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, debbono procedere alla loro identificazione ed iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19.07.2004. L'identificazione prevede la registrazione delle generalità del proprietario, il segnalamento del cane e la contestuale applicazione del microchip (unico sistema identificativo valido per i cani nati dopo il 05.11.2004). Tutti i dati vengono registrati nella banca dati regionale informatizzata mediante l'applicativo ARVET. Le operazioni di identificazione sono eseguite dal Servizio Veterinario della ASL con una tariffazione di rimborso delle sole spese del materiale utilizzato (3,50 euro per cane e 3,00 euro per soggetto in caso di cucciolate) o da Veterinari libero professionisti autorizzati dietro corresponsione di relativa parcella.
2. Chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
3. Sono vietati la cessione, la vendita ed il passaggio di proprietà di cani non identificati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I proprietari o detentori provvedono, entro i 60 giorni dalla nascita di cucciolate, e comunque prima della loro cessione, alla identificazione con microchip dei cani.
5. I proprietari di cani con tatuaggio divenuto illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione con il microchip. Tale intervento è eseguito gratuitamente dal Servizio veterinario della ASL previa consegna del certificato di tatuaggio.
6. I proprietari dei cani, anche per il tramite del detentore, devono segnalare entro 15 giorni, al Servizio Veterinario della ASL presso cui il cane è stato iscritto, la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
7. Il proprietario, anche per il tramite del detentore, deve segnalare, entro 3 giorni, lo smarrimento del cane alla Polizia Municipale che provvederà, eventualmente in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL, alle relative registrazioni in banca dati.
8. Chiunque conduca i cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è tenuto ad esibire, a richiesta della Polizia Municipale, il certificato di identificazione, anche in copia fotostatica, del cane e, se del caso, permetterne ogni accertamento identificativo mediante idonei strumenti di rilevamento dei microchip.
9. I Veterinari libero professionisti sono tenuti a segnalare agli organi di Polizia Municipale l'esistenza, fra i propri assistiti, di cani non iscritti all'anagrafe.
10. Il Comune di Vercelli, in collaborazione con Servizio Veterinario della ASL, con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, valuta la possibilità di istituire un sistema di mappatura genetica dei cani, effettuata su un qualunque campione biologico del soggetto, al fine di contrastare comportamenti scorretti dal punto di vista sia etico che igienico-sanitario.
11. Le inosservanze di cui ai commi precedenti sono sanzionate ai sensi della Legge regionale n. 18 del 19.07.2004

V – GATTI

Art. 28 – Definizione dei termini utilizzati in questa sede.

1. Per “gatto libero” si intende un gatto senza proprietario che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti liberi che vivono insieme e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Le colonie feline sono censite ed affidate ad una associazione per la protezione degli animali riconosciuta e la persona che si occupa della loro cura e sostentamento è denominata “gattaro” o “gattara”.

Art. 29 – Proprietà dei gatti liberi.

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale, compresi i gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali, appartengono al Patrimonio indisponibile del Comune e l'Amministrazione Comunale persegue ogni autore di maltrattamento nei termini previsti dalle disposizioni vigenti del Codice Penale.
2. Tali gatti possono essere dati in adozione, dietro richiesta al Comune di Vercelli, a persone che possano dimostrare di accudirli con la massima cura.

Art. 30 – Competenze dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune provvede, in collaborazione con le associazioni di Volontariato convenzionate ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi rimettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalle Associazioni di volontariato, che da singoli gattari riconosciuti e convenzionati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 31 – Colonie feline.

1. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Associazione di Volontariato di Vercelli convenzionata, in osservanza all'art. precedente, con il Comune di Vercelli. Il segnalamento di ogni nuova colonia felina deve essere comunicato, per i necessari accertamenti sanitari, secondo quanto previsto dall'art. 12 della Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34, al Servizio Veterinario della ASL. L'Associazione tiene una registrazione, periodicamente aggiornata, con l'indicazione della localizzazione delle colonie e/o dei gatti liberi sia al riguardo del numero dei gatti che alle loro condizioni di salute nonché del gattaro/a responsabile.
2. Le colonie feline non devono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; qualora si renda necessario, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie, ambientali\territoriali, o per l'apertura di cantieri e/o per l'esecuzione di opere edili, anche di ristrutturazione, il trasferimento andrà valutato ed organizzato in collaborazione tra il/la gattaro/a incaricato dalla Associazione di volontariato, il Servizio Ambiente del Comune di Vercelli ed in seguito a valutazione del Servizio Veterinario della ASL.

Art. 32 – Cura e affidamento delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
2. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso disponga il divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà.
3. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buone condizioni sanitarie e di salute oltre che controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere pertanto avversato chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree pubbliche. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista e deterrente dell'insediamento dei ratti.
4. I/le gattari/e sono tenuti a fornire ai gatti da loro accuditi esclusivamente cibo secco, onde evitare inconvenienti sanitari connessi alla distribuzione della alimentazione umida e/o a base di avanzi alimentari.
5. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
6. E' fatto divieto ai singoli privati di lasciare e/o disperdere, nelle aree pubbliche e di comune pertinenza, alimenti per animali o avanzi e scarti alimentari di qualunque provenienza per evitare inconvenienti igienici nonché l'incremento numerico delle colonie esistenti e la formazione di nuove.

Art. 33 – Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto divieto di tenere i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati uscire dall'abitazione e di girare liberamente sul territorio, è responsabilità del proprietario, adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compresa la sterilizzazione, per impedire la nascita di cucciolate indesiderate.

VI- VOLATILI

Art. 34 – Detenzione di volatili.

1. Per quanto riguarda le specie sociali dei volatili, si consiglia la detenzione in coppia.
2. I volatili mantenuti in gabbia non dovranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

Art. 35 - Dimensioni delle gabbie.

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili da affezione, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia dovranno essere di cinque volte, ed un lato di tre volte, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano durante il trasporto al seguito del proprietario e per esigenze sanitarie.

VII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Per quanto riguarda le specie sociali degli animali acquatici, si consiglia la detenzione in coppia.

Art. 37 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 38 – Tartarughe acquatiche e terrestri.

1. Chiunque detenga a vario titolo tartarughe acquatiche deve accertarsi che non siano delle specie comprese nell'elenco CITES degli animali esotici di cui al seguente art. 40 ed, in tal caso, attenersi alle norme appositamente previste.
2. E' fatto divieto di abbandonare le tartarughe acquatiche in qualsiasi struttura artificiale, naturale o comunque nell'ambiente.
3. Le tartarughe acquatiche andranno tenute in idonei terracquari dotati degli accessori fondamentali per evitare l'alta mortalità nella fase di adattamento. E' da sfatare la comune idea che si tratti di animali di piccole dimensioni e scarse esigenze fisiologico ambientali perché, in realtà, gli esemplari commercializzati sono soggetti giovani di specie che raggiungono e possono superare il peso di un chilo e che possono vivere anche fino a 30 anni.
3. Il Comune, attiverà un monitoraggio della situazione, con opportuni accertamenti per ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, anche al fine di promuovere gli accorgimenti necessari per la difesa del patrimonio faunistico autoctono.
4. Le testuggini terrestri europee sono protette in base al CITES e sono iscritte nell'Allegato A del Regolamento CE n. 2724/2000. E' pertanto vietato l'acquisto, e l'acquisizione in qualunque forma, anche non commerciale, di tali esemplari se non dotati di un certificato rilasciato dal CITES. Per i soggetti nati in cattività, da esemplari già certificati, è necessaria un'opportuna segnalazione al Corpo

Forestale dello Stato servizio CITES per la necessaria regolarizzazione anche ai fini di eventuale cessione a titolo gratuito.

VIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 39 – Detenzione di animali esotici.

1. La convenzione di Washington CITES, entrata in vigore in Italia nel 1980 e sottoscritta da circa 130 Stati, regola il commercio e la detenzione, a qualsiasi titolo, di talune specie di animali e vegetali
2. Prima di detenere una particolare specie di animale, andrà verificato sul sito ufficiale www.cites.org indicandone il nome scientifico, se sia compresa nell'apposito elenco CITES. Il servizio CITES è strutturato presso il Corpo Forestale dello Stato con un centro di Coordinamento ed uffici periferici.
3. La detenzione, a qualunque titolo, sia privata che commerciale, di animali esotici è soggetta alle disposizioni contenute nel Regolamento CE 338/97 ed ai successivi di attuazione 2724/00, 1808/01, 811/08. Tutte le comunicazioni relative al possesso, cessione, anche a titolo gratuito, nonché le nascite in cattività, da soggetti la cui detenzione sia già stata autorizzata, è da comunicare al personale CITES del Corpo Forestale dello Stato con apposita domanda secondo i moduli appositamente predisposti.
4. Tutti i detentori di animali esotici dovranno riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche ed ambientali dei luoghi ove si trovano naturalmente queste specie per garantire il mantenimento delle caratteristiche etologiche. Detti animali devono avere a disposizione, se la natura della specie lo richiede, una vasca d'acqua e dei posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi; deve altresì essere possibile per gli animali terricoli farsi una tana scavandola.
5. Gli esercizi commerciali e di vendita degli animali esotici sono, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, obbligati a comunicare ai clienti, prima dell'acquisto degli animali, tutte le necessità fisiologiche ed etologiche, nonché le caratteristiche comportamentali della specie animale oggetto della transazione.

IX - CANILI, GATTILI E RANDAGISMO

Art. 40 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione alla struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste.

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o gatto, nel caso in cui per gravi motivi, di indigenza o di salute, sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione al Sindaco a consegnare il cane e/o gatto presso la struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano attivamente con esso.
2. Nella domanda di cui al precedente comma, devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale ed allegati i documenti probatori; il Sindaco del Comune di Vercelli entro

trenta giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta.

3. Prima dell'eventuale consegna del cane e/o gatto, il proprietario o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso in modo che l'animale possa essere adottato da terzi in via definitiva regolarizzando la cessione in base alle disposizioni vigenti previste dall'anagrafe canina.

4. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un animale d'affezione, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del competente Servizio Ambiente presso il ricovero più idoneo, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore od a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito ed a carico del Comune.

5. In caso di morte del proprietario, gli eredi dovranno occuparsi di mantenere ed accudire gli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento; l'eventuale rinuncia alla detenzione degli animali a favore del Comune avviene sempre in forma onerosa e determinata in una cifra pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell'animale, stabilito dal Servizio Veterinario della ASL, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell'eventuale cessione.

Art. 41 – Sterilizzazione dei cani/gatti.

Viene promossa la sterilizzazione delle femmine dei cani randagi, accalappiati sul territorio comunale; la sterilizzazione è affidata a veterinari privati o pubblici del Servizio Veterinario dell'ASL, che possono anche essere convenzionati con il Comune, ed effettuata prima di un eventuale affido definitivo presso un nuovo proprietario, al fine di prevenire la diffusione del fenomeno del randagismo. E' inoltre incentivata e verificata la sterilizzazione delle femmine dei cani accalappiati e adottati da cuccioli.

E' altresì prevista la sterilizzazione dei gatti liberi e delle colonie feline presenti sul territorio comunale per il tramite di veterinari privati convenzionati con il Comune o veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL.

Art. 42 – Trasferimento dei cani accalappiati sul territorio comunale presso il canile sanitario convenzionato

Il cani accalappiati sul territorio del Comune di Vercelli sono portati e ricoverati nel canile sanitario per i successivi controlli veterinari e per la ricerca dell'eventuale proprietario. Solo in seguito agli accertamenti del Servizio Veterinario della ASL possono essere resi ai legittimi proprietari o affidati a privati o trasferiti nel canile rifugio in attesa di essere adottati.

Art. 43 – Adozione di cani/gatti.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno osservare orari di apertura settimanale al pubblico articolati come minimo in due ore giornaliere nei giorni feriali, oltre ad un'apertura di minimo due ore giornaliere in giorno festivo o prefestivo.
2. Il Comune di Vercelli, tramite il Servizio Ambiente, favorisce l'adozione dei cani e gatti randagi.

Art. 44 – Accesso a strutture convenzionate.

Il canile/gattile convenzionato con il Comune di Vercelli deve garantire al personale incaricato dal Comune stesso, il libero accesso alla struttura, finalizzato ai controlli periodici di competenza con la possibilità di acquisire ogni documentazione, anche fotografica, sulla gestione della struttura stessa nonché sulle condizioni di mantenimento degli animali ricoverati.

Art. 45 – Caratteristiche strutturali del canile.

1. Il ricovero dei cani catturati, in quanto randagi, deve avvenire presso infrastrutture adeguatamente attrezzate in modo da assicurare un trattamento degli animali conforme ai principi sanciti dalla Legge 281/91 e dalla Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34.
2. La struttura ove sono alloggiati i cani deve essere in possesso di autorizzazione sanitaria e pertanto realizzata ed attrezzata in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti ed accertamenti sanitari. In ogni caso deve essere dotata di aree coperte e riparate dalle intemperie così come dai raggi diretti del sole ed in generale adeguatamente strutturata in rapporto alle esigenze fisiologiche dei cani.
3. Gli spazi ove i cani alloggiavano devono avere pavimento, pareti, infissi, ed attrezzature in uso facilmente lavabili e disinfettabili. La superficie minima per capo, fatte salve esigenze diverse, deve essere di 4 metri quadrati ed il numero massimo di cani per box deve essere di 4 capi adulti o di una femmina con la propria cucciolata.
4. Gli animali devono essere adeguatamente alimentati e nutriti esclusivamente tramite specifici alimenti per cani. L'approvvigionamento idrico deve essere sufficiente.
5. Deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie avendo cura che i locali siano sempre puliti.
6. Il canile deve disporre di aree attrezzate per lo "sgambamento" dei cani di dimensioni adeguate da permettere al cane la possibilità di corrervi almeno due volte al giorno.
8. Il canile deve individuare uno o più veterinari cui competono la cura e le terapie delle patologie riscontrate.
9. La struttura deve disporre di un idoneo automezzo predisposto ed utilizzato per il trasporto dei cani.

X - VIVISEZIONE E SPERIMENTAZIONE

Art. 46 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.

1. Su tutto il territorio del Comune di Vercelli sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di vivisezione.
 2. Su tutto il territorio del Comune di Vercelli sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani e gatti a fini di sperimentazione.
 3. Su tutto il territorio del Comune di Vercelli sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali a fini di sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per fini estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, shampoo, detersivi o altro.
- Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente Regolamento.

XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni.

1. In assenza di diversa disposizione di Legge, alle infrazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 24.11.1981.
2. I Funzionari e gli Agenti all'atto di accertare l'infrazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persone obbligate per l'infrazione. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria e del D.P.R. 22/7/1982 n. 571 e successive modifiche. Le cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali, il relativo verbale verrà trasmesso in applicazione della normativa vigente.
3. All'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, procedono gli Ufficiali ed Agenti della Polizia Locale, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Art. 48 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni, applicate per le inosservanze al Regolamento, quando non già previste dalla normativa vigente, saranno acquisiti al Bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 49 – Collaborazione con il servizio “Sportello animali d’affezione” dell’ASL “VC” di Vercelli

1. L’Amministrazione Comunale, tramite il Servizio Ambiente ed il Corpo di Polizia Municipale, collabora, nei controlli sulla salvaguardia degli animali e sull’applicazione delle norme vigenti ed in ottemperanza al presente Regolamento, con lo “Sportello animali d’affezione” della ASL “VC” di Vercelli, costituito ai sensi della D.G.R. n. 4-9730 del 06.10.2008 per la riorganizzazione funzionale degli interventi di sanità pubblica veterinaria per gli animali d’affezione nell’ambito dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 50 – Collaborazione tra Enti e Associazioni.

1. Per casi e situazioni particolari, non contemplati dal presente Regolamento, saranno consultati, il Servizio Veterinario della ASL, le Associazioni Animaliste riconosciute ed operanti sul territorio cittadino ed ogni altro Ente competente per la risoluzione del problema riscontrato.

Art. 51 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ed aggiornarlo alle normative sanitarie regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali nonché per apportare migliorie allo stesso.

Art. 52 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 53 – Riferimenti normativi.

1. Le norme previste nel presente regolamento fanno riferimento alla legislazione vigente in tema di benessere animale, animali d’affezione e prevenzione del randagismo.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative nazionali e regionali in vigore.

Allegato 'A'

Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti:

- * Animali giocattolo imbalsamati
- * Borsette e piccoli prodotti in cuoio
- * Cappelli
- * Colli di pelliccia
- * Coperte
- * Finiture in pelliccia
- * Fodere di cappotti
- * Giocattoli per bambini
- * Giochi per animali
- * Guanti
- * Guanti da giardinaggio
- * Guanti da golf
- * Isolanti e imbottiture per calzature
- * Pellicce
- * Prodotti medicinali e ortopedici
- * Risvolti per piumini
- * Tamburi e strumenti musicali
- * Tappezzerie per automobili

Allegato 'B'

Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti

Asian jackal

Asian wolf

Asiatic raccoon dog

Canis latrans

Canis lupus

China wolf

Chineese fur

Corsac fox

Dogues du Chine

Gae-wolf

Goupee

Gou-pee

Goyangi

Gubi

Housecat

Katzenfelle

25

Kou pi

Lamb skin

Loup d'Asie

Mongolian dog

Mountain cat

Mountain goat skin

Pelliccia di cane della Mongolia

Pemmern Wolf

Pommern Wolf

Sakhon Nakhon lamb skin

Sobaki

Special skin

Vera pelliccia

Volpe azzurra

Wild cat

Wolf of Asia

Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington